

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXVII
n. 25

RELAZIONE

CONCERNENTE LE RISULTANZE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

*(Articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78)*

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(POLETTI)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2016

PAGINA BIANCA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Relazione ex art. 4, comma 5-bis, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, concernente “Risultanze delle misure di semplificazione del Documento Unico di regolarità contributiva DURC”.

La nuova modalità di rilascio in tempo reale del Documento Unico di Regolarità Contributiva, c.d. “DURC *on line*”, introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, è diventata operativa in data 1° luglio 2015 (trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 del D.M. 30.1. 2015 che ha dettato la disciplina di dettaglio).

In data 8 giugno 2015 – con notevole anticipo rispetto alla decorrenza di efficacia delle disposizioni del D.M. – all’esito di un approfondito e proficuo confronto con INPS e INAIL, nonché per il settore edile, con la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), la Direzione generale competente di questo Ministero, al fine di rendere agevole per i soggetti interessati l’approccio alle nuove procedure, ha provveduto a fornire le necessarie indicazioni con circolare n. 19/2015.

All’esito dell’entrata in vigore del Decreto, la fase di avvio del DURC *on line* è stata oggetto di un monitoraggio costante da parte del Ministero che ha richiesto agli Istituti il riepilogo periodico dell’andamento delle attività, con particolare riferimento al rispetto della tempistica prevista per il rilascio del Documento e dell’effettività dell’aggiornamento degli archivi.

In tale fase, inoltre, la Direzione generale competente è intervenuta a fornire i chiarimenti richiesti dagli *stakeholders*, sia in maniera informale sulle questioni operative, sia attraverso pareri formalizzati finalizzati a dirimere questioni di maggiore complessità, poste anche dai medesimi Istituti.

Sotto tale ultimo profilo, particolarmente rilevanti sono risultate le problematiche sollevate dagli Istituti in ordine all'acquisizione del DURC nell'ambito delle procedure fallimentari. Nello specifico con una nota del 21 luglio 2015, è stato chiarito che a seguito della pubblicazione del decreto di omologa del concordato preventivo debba essere attestata la regolarità contributiva dell'impresa anche nell'ipotesi in cui il piano non contempa l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati di INPS e INAIL, atteso che la pubblicazione del decreto integra la condizione di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Sempre in relazione alle procedure fallimentari, questo Ministero è stato chiamato più volte a ribadire la contrarietà al principio della *par condicio creditorum* dell'eventuale pagamento dei crediti previdenziali effettuato dopo la dichiarazione di fallimento mediante attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 e art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

In proposito è stato altresì reso parere all'Avvocatura generale dello Stato che ne ha fatto richiesta.

Ulteriori problematiche interpretative sono state sollevate in relazione all'acquisizione del DURC *on line* per la verifica delle autodichiarazioni rese nelle procedure di appalto ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

È stato infatti necessario chiarire che la nuova procedura di rilascio del DURC non consente una verifica della situazione di regolarità contributiva al momento della presentazione dell'autocertificazione da parte dei partecipanti, ciò in ragione del fatto che durante il periodo di validità del documento – 120 giorni decorrenti dalla prima interrogazione – non è possibile effettuare ulteriori interrogazioni, e sia in ragione del fatto che il DURC *on line* attesta la situazione contributiva risalente ai due mesi antecedenti la prima interrogazione.

In proposito, a seguito delle modifiche apportate in materia di appalti pubblici dal D.Lgs. n. 50/2016, nei pareri da ultimo rilasciati si è posta in evidenza l'abrogazione, sin dal 19 aprile 2016, dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti – D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – che individuava le fasi della procedura di appalto in relazione alle quali era prevista l'acquisizione del DURC, ivi compresa quella relativa alla verifica dei requisiti autocertificati di cui all'art. 38 comma 1 lettera i), del previgente D.Lgs. n. 163/2006.

La Direzione generale competente ha altresì fornito gli elementi utili ai fini della predisposizione delle numerose risposte ad interrogazioni parlamentari. Le stesse hanno avuto ad oggetto, in particolare, il regime delle esclusioni riguardanti, in via transitoria, fino al 1° gennaio 2017, soltanto alcune specifiche ipotesi tassativamente individuate, per le quali, tuttavia, è stata ribadita la piena applicazione delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal Decreto con specifico riferimento al periodo di validità di 120 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della verifica.

Sotto altro profilo, sempre in sede di risposta ad interrogazione, si è chiarito che il D.M. 30 gennaio 2015 è intervenuto a regolamentare le procedure relative alla richiesta e al rilascio del DURC ma non ha modificato le disposizioni normative vigenti che prevedono la verifica della condizione di regolarità contributiva. Per tale motivo si è ribadita la piena operatività degli obblighi di acquisizione del DURC previsti da leggi regionali non avendo l'art. 4 del D.L. 34/2014 o il D.M. 30 gennaio 2015 innovato alcunché al riguardo.

La Direzione competente, nel confrontarsi periodicamente con gli Istituti previdenziali e la CNCE, ha ritenuto opportuno evidenziare talune criticità che sono state recepite nella bozza di decreto di modifica degli articoli 2 e 5 del D.M. 30 gennaio 2015.

Tale Decreto, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, puntualizza l'ambito di applicazione della verifica delle Casse edili, chiarendo che la stessa riguarda anche tutte le aziende che, sebbene non siano classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore edile, sono comunque tenute ad effettuare i versamenti in favore delle Casse edili in virtù dell'applicazione del relativo contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il citato D.M. estende inoltre l'applicazione delle disposizioni previste per le procedure di fallimento con esercizio provvisorio (art. 104 del R.D. n. 267/1942) e di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999) anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (art. 206 del R.D. n. 267/1942) e di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o del programma di cessione dei complessi aziendali (D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004).

Ne consegue che anche in quest'ultimi casi l'azienda va considerata in regola in relazione ai debiti previdenziali scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o di apertura delle procedure suddette. Tale presunzione di regolarità prescinde dalla insinuazione al passivo dei crediti previdenziali precedentemente prevista come condizione necessaria per la sua operatività.

Sotto il profilo operativo, secondo quanto comunicato dagli Istituti, le richieste di DURC pervenute nel periodo luglio 2015-giugno 2016 sono 2.644.823.

Del totale delle richieste pervenute il 98,73% sono state completate nei tempi richiesti (33.567 sono attualmente in istruttoria, pari all'1,27%).

Del totale delle richieste pervenute, inoltre, 423.931 hanno dato luogo ad esito irregolare, pari al 16,03%.

Alla presente relazione si allega il prospetto riepilogativo predisposto a cura di INPS e INAIL relativo ai dati di flusso del DURC *on line* a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 ad oggi.

Periodo	INPS	INAIL	Totale	INPS	INAIL	Totale	INPS	INAIL	Totale
2015	350.559		350.559	0,00%	350.559	100,00%	46.068		46.068
2016	126.453		126.453	0,00%	126.453	100,00%	24.199		24.199
2017	200.885		200.885	0,00%	200.885	100,00%	38.093		38.093
2018	186.728		186.728	0,00%	186.728	100,00%	37.084		37.084
2019	305.998		305.998	0,00%	305.998	100,00%	42.886		42.886
2020	169.508		169.508	0,00%	169.508	100,00%	33.341		33.341
TOTALE									
2015	187.218		187.218	0,00%	187.218	100,00%	33.462		33.462
2016	202.393		202.393	0,00%	202.393	100,00%	37.619		37.619
2017	309.913		309.913	0,00%	309.913	100,00%	42.877		42.877
2018	203.310		203.310	0,00%	203.310	100,00%	38.778		38.778
2019	207.832		207.832	0,00%	207.832	100,00%	39.336		39.336
2020	194.026	33.567	227.593	17,30%	160.459	82,70%	10.188		10.188
Totale complessivo	2.644.823	33.567	2.678.390	1,27%	2.611.253	98,73%	423.931		423.931

PAGINA BIANCA



170270015520